

# AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

## DELIBERAZIONE 7 luglio 2005

**Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni per la gestione della priorit  di dispacciamento, relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticita' del sistema elettrico nazionale. (Deliberazione n. 138/05).**

Gazzetta Ufficiale del 2-8-2005

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 luglio 2005;

Visti:

la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
del 27 settembre 2001;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed, in particolare,  
l'art. 3, commi 3 e 6, nonche' l'art. 5;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

l'art. 5 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e  
il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante  
disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti  
istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza  
dell'Autorita';

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003,  
n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata;

la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05, come  
successivamente modificata ed integrata;

la lettera della societa' Gestore della rete di trasmissione  
nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) in data  
12 maggio 2005 (prot. Autorita' n. 011660 del 18 maggio 2005, di  
seguito: lettera del 12 maggio 2005).

Considerato che:

nel corso dell'anno 2005, varie associazioni di categoria e

diversi soggetti interessati hanno rappresentato all'Autorita' l'esigenza di pervenire alla definizione di un quadro certo circa l'accesso alle reti ed alle condizioni di immissione di energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi da parte di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quale quelle eolica e da biomasse; cio' a seguito della formulazione da parte del Gestore della rete e di alcuni esercenti il servizio di distribuzione di energia elettrica di alcune osservazioni tecniche preliminari alla connessione di detti impianti alle reti;

successivamente al chiarimento da parte del Gestore della rete che le maggiori problematiche per l'operativita' dei predetti impianti risiede nel servizio di dispacciamento erogato ai medesimi piuttosto che nel servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi, come invece era stato inizialmente manifestato dal medesimo Gestore;

le problematiche sollevate dal Gestore della rete e comunicate alle imprese distributrici deputate alla connessione dei predetti impianti di produzione possono essere ricondotte alle attribuzioni intestate al Gestore della rete di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 quanto alla garanzia di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, al perseguimento dell'efficienza e del minor costo del servizio; tali problematiche incidono sulle modalita' di dispacciamento dei predetti impianti in situazioni non ordinarie di gestione del sistema elettrico nazionale in talune zone particolarmente affette da rigidita' nel dispacciamento, quali quelle caratterizzate da limitate possibilita' di esportazione dell'energia elettrica prodotta nella zona e dalla presenza di specifici impianti da fonti non rinnovabili cui e' conferito un certo grado di prioritarieta' di dispacciamento;

in particolare, il Gestore della rete avrebbe rappresentato la necessita' di:

a) definire, in via transitoria, limiti massimi zonal  
all'energia elettrica immessa da unita' di produzione da fonte  
rinnovabile;

b) introdurre, conseguentemente, misure transitorie per il  
controllo del livello complessivo di produzione di energia elettrica  
da fonte rinnovabile, ai fini della salvaguardia della sicurezza di  
funzionamento del sistema elettrico e del perseguimento dei minimi  
costi del servizio, in particolare nelle zone Sicilia e Sardegna;

le predette misure, a detta del Gestore della rete, potrebbero  
essere parzialmente o completamente rimosse in seguito alla  
realizzazione di determinati sviluppi della rete di trasmissione  
nazionale, quali il collegamento tra la Sardegna e la Corsica, il  
nuovo collegamento tra la Sardegna e il Continente, nonche' la linea  
elettrica a 400 kV Sorgente-Rizziconi;

i predetti sviluppi di rete, al fine della loro attuazione,  
necessitano di essere ulteriormente definiti, da parte del Gestore  
della rete, dal punto di vista della loro caratterizzazione  
tecnico-operativa;

le misure proposte del Gestore della rete di cui ai precedenti  
alinea necessitano di essere analizzate e inquadrare nell'ambito  
delle condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di  
dispacciamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo  
n. 79/1999;

Ritenuto che sia necessario avviare un procedimento per la  
formazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni per la  
gestione della prioritá di dispacciamento relativa ad impianti di  
produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticita' del  
sistema elettrico nazionale;

Delibera:

1. Di avviare un procedimento ai fini della formazione di  
provvedimenti aventi ad oggetto condizioni per la gestione della

priorita' di dispacciamento relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticita' del sistema elettrico nazionale.

2. Di conferire mandato al direttore della direzione energia elettrica dell'Autorita' di dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento delle attivita' attinenti il procedimento in oggetto, comprendenti anche l'organizzazione di opportuni incontri con gli esercenti i servizi di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione dell'energia elettrica, gli operatori e le diverse associazioni di categoria interessati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonche' la predisposizione di uno o piu' documenti per la consultazione relativi al medesimo procedimento.

3. Di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti in esito al procedimento di cui al punto 1, delle esigenze generali di:

a) coordinamento dei diversi livelli di priorita' di dispacciamento, e le modalita' di gestione della medesima, relativi alle differenti fonti di produzione di energia elettrica nelle zone in cui il dispacciamento presenta caratteristiche di rigidita' nella gestione del sistema elettrico nazionale;

b) introduzione di gradi di flessibilita' nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante l'utilizzo di strumenti installati dall'esercente e di modalita' innovative per la modulabilita' della predetta produzione.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero per la tutela dell'ambiente e del territorio ed al Gestore della rete.

5. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), affinche' entri in vigore dalla data della

sua pubblicazione.

Milano, 7 luglio 2005

Il presidente: Ortis